Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 325

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 10 dicembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale, n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 325 DEL 10 DICEMBRE 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 88: **Gruppo Mondadori - Cartiera di Ascoli, società per azioni, in Ascoli Piceno:** Obbligazioni sorteggiate il 26 agosto 1975. — **Inter-American development bank (Banca interamericana di sviluppo), in Washington:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1975. — **Calzificio del Mezzogiorno, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1975. — **Italcementi, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1975. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1975. — **ERG Raffineria Edoardo Garrone, società per azioni, in Genova-San Quirico:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1975. — **SIO Società per l'industria dell'ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1975. — **Industriale Camuzzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1975. — **Società autostrade valdostane, società per azioni, in Aosta:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1975. — **SAFIZ - Impianti zootecnici agricoli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1975. — **Rimorchiatori riuniti, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1975. — **Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1975. — **Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Castellazzo Bormida:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1975. — **Eridania Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1975. — **« api » anonima petroli italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1975. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1975. — **Fabbrica d'armi Pietro Beretta, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1975 (Delibera 23 marzo 1949). — **Fabbrica d'armi Pietro Beretta, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1975 (Delibera 12 luglio 1961). — **N.E.L.S.A. Nando Evolvi lubrificanti, società per azioni, in Como:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1975. — **Società imbottigliamento bevande S.I.B., società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1975. — **Foro frumentario, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1975. — **Finanziaria Helvetia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1975. — **Molino San Giuliano Piemonte, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1975. — **Lombarda di macinazione, società per azioni, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1975. — **Istituto Medicamenta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1975. — **G. Ricordi & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1975. — **Bayer Italia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1975.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1975, n. 603.

Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito come segue:

colonnello	n.	1
tenente colonnello	»	5
maggiore	»	12
capitano	»	16
tenente e sottotenente	»	22
Totale	n.	56

Art. 2.

L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito come segue:

maresciallo maggiore	n.	190
maresciallo capo	»	240
maresciallo ordinario	»	290
brigadieri e vicebrigadieri	»	1.730
appuntati e guardie	»	14.776
Totale	n.	17.226

Art. 3.

L'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio, di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito in 225 unità.

Art. 4.

Il punto *a)* dell'articolo 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« *a)* avere statura non inferiore a metri 1,60 ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è sostituito dal seguente:

« Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente è riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque, siano in possesso di diploma di scuola media superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo ».

Art. 6.

L'articolo 5 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni

di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali, anche di complemento, che siano in possesso di diploma di scuola media superiore ».

Art. 7.

Per la partecipazione al primo concorso, di cui al precedente articolo 5, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il limite di età per i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è elevato ad anni quaranta.

Art. 8.

Gli organici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge sono raggiunti in un periodo di tre anni secondo la progressione indicata nella tabella allegata alla presente legge.

A tali fini, gli stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1975 sono aumentati delle seguenti somme:

milioni 2.033 . . . . . . per l'esercizio 1975
milioni 6.019 . . . . . . per l'esercizio 1976
milioni 10.023 . . . . . . per l'esercizio 1977.

All'onere di 2.033.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1975

LEONE

MORO — REALE — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Gradi	Organico dal 1° gennaio 1975	Organico dal 1° gennaio 1976	Organico dal 1° gennaio 1977
Ruolo degli ufficiali:			
Colonnello	1	1	1
Tenente colonnello	3	4	5
Maggiore	8	10	12
Capitano	13	14	16
Tenente e sottotenente	22	22	22
Ruolo dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie:			
Maresciallo maggiore	136	163	190
Maresciallo capo	186	213	240
Maresciallo ordinario	219	254	290
Brigadieri e vicebrigadieri	1.464	1.597	1.730
Appuntati e guardie	13.354	14.065	14.776
Ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio	105	165	225

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1975, n. **604**.

Ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni della città di Napoli e provincia interessate alla crisi economica conseguente all'infezione colerica dell'agosto e settembre 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visti i decreti-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868 e 11 agosto 1975, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 485, concernenti interventi straordinari a favore delle popolazioni dei comuni della Campania interessate alla crisi economica conseguente alla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di ulteriori interventi particolari in favore delle popolazioni della città di Napoli e provincia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nella città di Napoli e provincia possono essere istituiti corsi di formazione professionale per lo svolgimento di programmi di attività addestrative di carattere straordinario promossi ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868.

Al finanziamento occorrente per gli adempimenti di cui al precedente comma, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 1.500 milioni che è assegnato al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ad incremento della quota statale. Detta somma sarà iscritta sul cap. 8051 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1975.

Agli allievi che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al precedente primo comma è corrisposta una indennità giornaliera di frequenza nella misura di L. 3000.

Detti corsi sono orientati a consentire agli inoccupati l'inserimento nei settori terziario, ospedaliero, della edilizia e dell'industria manufatturiera.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento, stabilito in lire 1.500 milioni per l'anno 1975, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1975

LEONE

MORO — TOROS — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1975, n. 605.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 16 aprile 1959, n. 320, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della sezione nella riunione del 23 aprile 1974;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 13 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Per la chiusura dell'esercizio, la formazione e l'approvazione del bilancio della sezione si seguono le norme stabilite per il bilancio della Banca nazionale del lavoro.

Sugli utili netti annuali risultanti dal bilancio, è prelevato il 20% da assegnarsi al fondo di riserva. Sul residuo è corrisposto alla sezione autonoma di credito fondiario, in ragione del capitale versato, un dividendo non superiore all'8%. L'eventuale eccedenza è assegnata ad un fondo di riserva straordinaria della sezione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1975

LEONE

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1975, n. 606.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di demografia (corso di laurea in scienze statistiche ed economiche) presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo;

Viste le deliberazioni della facoltà di economia e commercio e del senato accademico dell'Università degli studi di Palermo, rispettivamente adottati il 28 aprile 1975 e 15 maggio 1975;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università degli studi di Roma, rispettivamente adottate il 24 aprile 1975 e 10 giugno 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un altro posto di assistente ordinario alla cattedra di statistica sanitaria - 2° corso sdoppiato della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di statistica sanitaria - 2° corso sdoppiato della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di demografia (corso di laurea in scienze statistiche ed economiche) della facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo con il decreto del Presidente della Repubblica sopracitato;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Palermo hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, ed in particolare della cattedra di demografia (corso di laurea in scienze statistiche ed economiche) della facoltà di economia e commercio;

Considerato che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma nell'adunanza del 24 aprile 1975 ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di demografia (corso di laurea in scienze statistiche ed economiche) della facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Rosa Anna Perricone e che la stessa ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di statistica sanitaria - 2° corso sdoppiato della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di demografia (corso di laurea in scienze statistiche ed economiche) della facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, è attribuito alla cattedra di statistica sanitaria - 2° corso sdoppiato dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma.

La dott.ssa Rosa Anna Perricone, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferita, con il proprio consenso, alla cattedra di statistica sanitaria - 2° corso sdoppiato della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, a datare dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. **607**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 270 sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli concernenti l'istituzione delle scuole di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria e in neurochirurgia.

Scuola di specializzazione in fisiopatologia e in fisiochinesiterapia respiratoria

Art. 271. — La scuola di specializzazione in fisiopatologia e in fisiochinesiterapia respiratoria ha la durata dei corsi di anni 3.

Il piano di studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) anatomia funzionale dell'apparato respiratorio;
2) fisiomeccanica della respirazione;
3) le funzioni respiratorie ai vari livelli;
4) le funzioni del circolo polmonare;
5) attività non respiratorie del polmone;
6) metodologia di indagine della funzionalità respiratoria;
7) i farmaci del respiro.

2° *Anno*:

1) inquadramento generale e diagnostico di patologia bronco-pleuro-polmonare;
2) le alterazioni funzionali respiratorie in patologia bronco-pleuro-polmonare;
3) l'insufficienza respiratoria nei suoi aspetti eziopatogenetici, clinici e terapeutici;
4) fisiopatologia cardiocircolatoria nei broncopneumopatici;
5) le alterazioni funzionali respiratorie nei vasculopatici e nei cardiopatici.

3° *Anno*:

1) terapia medica generale delle sindromi da disfunzione respiratoria;
2) terapia strumentale della insufficienza respiratoria;
3) metodologie di rieducazione funzionale respiratoria;
4) la rieducazione respiratoria nelle broncopneumopatie invalidanti;
5) terapia cardiologica e del circolo nei broncopneumopatici cronici;
6) terapia d'urgenza nelle sindromi disfunzionali respiratorie;
7) prevenzione e cura dell'invalidità respiratoria.

Art. 273. — Il numero degli iscritti per ogni anno è 10 (dieci).

Art. 274 - *Esercitazioni, esami, diploma.* — I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza, nei laboratori di ricerca, da esercitazioni pratiche e da conferenze; gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso; per il conseguimento del diploma di specializzazione è prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 275. — La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha la durata di quattro anni.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesta la laurea in medicina e chirurgia ed il superamento di un esame di ammissione.

Il numero complessivo di iscritti è stabilito in 20 specializzandi. L'iscrizione direttamente al secondo corso può essere consentita a giudizio del consiglio della scuola per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specialità o la libera docenza in materia affine alla neurochirurgia.

Art. 276. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
clinica neurochirurgica.

2° *Anno*:

neurooftalmologia;
neurootoiatria;
elettroencefalografia ed elettromiografia;
clinica neurochirurgica.

3° *Anno*:

anestesiologia e rianimazione;
neuropatologia;
neuroradiologia;
clinica neurochirurgica.

4° *Anno*:

tecniche operatorie;
neuroradiologia;
clinica neurochirurgica;
neurotraumatologia;
neurochirurgia stereotassica;
neurochirurgia infantile;
neurochirurgia spinale.

Le materie fondamentali sopraelencate sono integrate dai seguenti insegnamenti complementari:

neurochimica;
neurofarmacologia;
medicina nucleare in neurochirurgia;
neurooncologia sperimentale e clinica;
fisiochinesiterapia e riabilitazione;
medicina legale in neurochirurgia;
neurochirurgia del dolore.

Art. 277. — La frequenza della scuola è obbligatoria durante l'anno accademico. Su concessione del consiglio della scuola l'esonero della frequenza è previsto per gli specializzandi che prestino regolare ed attivo servizio in una clinica neurochirurgica di una università, che non sia sede di scuola di specializzazione e per gli assistenti di primariati neurochirurgici. Anche in caso delle sopradette eccezioni vi è però l'obbligo di frequenza delle lezioni.

Alla fine di ogni corso gli specializzandi devono sostenere gli esami delle materie fondamentali. Il superamento di tali esami consentirà l'ammissione al corso successivo.

Art. 278. — Per conseguire il diploma di specializzazione in neurochirurgia, gli iscritti al corso dopo aver superato tutti gli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neurochirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, recante « Norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti - Ufficio riscontro Poste, addì 4 maggio 1974, registro n. 33, foglio n. 390, relativo alla costituzione, per il quadriennio 21 gennaio 1974-20 gennaio 1978, del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al consiglio stesso del dott. Michele Principe, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, perchè dimissionario dall'impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dott. Ugo Monaco è stato nominato direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dal 2 giugno 1975 il dott. Ugo Monaco, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, fa parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, quale membro di diritto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1975

LEONE

ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1975
Registro n. 42 Poste, foglio n. 101

(10607)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955, pubblicato l'8 novembre 1955 nel n. 257 della *Gazzetta Ufficiale*, concernente l'istituzione della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Considerato che il rag. Silvio Candioli, a suo tempo designato dalla Confederazione italiana dirigenti di azienda, quale proprio rappresentante nella commissione medesima, è deceduto;

Tenuto conto che la Confederazione italiana dirigenti di azienda, con nota n. 94017 del 30 aprile 1975, ha designato, in sostituzione del rag. Silvio Candioli, il rag. Enrico Di Nappo;

Decreta:

Il rag. Enrico Di Nappo è nominato membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, in sostituzione del rag. Silvio Candioli, deceduto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975
Registro n. 11 Industria, foglio n. 90

(10622)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1975.

Programma di esame dei concorsi per la nomina di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 dicembre 1967, n. 1330, recante nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, penultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre stabilire il programma di esame dei concorsi per la nomina ad aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Articolo unico

Il programma di esame dei concorsi per la nomina di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto è così stabilito:

Prova scritta:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Prova pratica:

prova su macchine d'ufficio secondo le prescrizioni contenute nel bando di concorso.

Colloquio:

il colloquio verte su nozioni di:

costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1870;

aritmetica secondo il programma della scuola media d'obbligo;

statuto degli impiegati civili dello Stato;

ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975
Registro n. 85 Finanze, foglio n. 271

(10488)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1975.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, quinto comma, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Ravenna in data 22 giugno 1975, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale: Bastia (S. Agata sul Santerno-Ponte della Bastia) di km 16+816;

Viste le relazioni dell'ufficio del genio civile di Ravenna in data 2 luglio 1975;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale, viene espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste dell'amministrazione provinciale di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale Bastia con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ravenna fa carico l'obbligo di disporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente

la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione stop). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola stop ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza », deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione lungo la strada a precedenza, e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(10402)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, col quale è stato istituito l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli di Verona;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, con il quale è stata modificata la denominazione dell'ente predetto in « Ente autonomo per le fiere di Verona », 8 dicembre 1971, n. 1415, che ne ha approvato il nuovo statuto e 4 aprile 1974, n. 241, con il quale lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Visto il proprio decreto 15 marzo 1974, concernente la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente predetto;

Vista la lettera in data 5 ottobre 1975, con la quale il dott. Ignazio Aymerich ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente suddetto, in rappresentanza di questo Ministero;

Ritenuto di dover procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Guido L'Occaso è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo denominato « Ente autonomo per le fiere di Verona », con sede in Verona, in sostituzione del dott. Ignazio Aymerich, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10504)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Levante », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto ed i decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, n. 179 e 18 aprile 1974, n. 244, con i quali lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1973, concernente la nomina per tre esercizi finanziari del collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso;

Vista la deliberazione n. 287 del 3 settembre 1975 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, concernente la designazione dell'avv. Emanuele Barnaba, quale proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori dei conti dell'ente in parola, in sostituzione del dott. Enrico Putzulu deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere a tale sostituzione;

Decreta:

L'avv. Emanuele Barnaba è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ed in sostituzione del dott. Enrico Putzulu, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10503)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, dell'indice del costo della vita e del conseguente scatto dei punti di contingenza per i lavoratori della industria, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito nella legge 11 agosto 1972, n. 485, che estende la perequazione automatica, di cui al predetto art. 19, alle pensioni sociali;

Visto l'art. 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che estende la perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili, nonchè dei sordomuti;

Visto l'art. 8 della predetta legge n. 160, sostitutivo del secondo comma dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 9 della citata legge n. 160, che introduce il collegamento dei trattamenti minimi di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 10 della legge n. 160, di cui sopra, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni superiori ai trattamenti minimi del fondo pensioni lavoratori dipendenti;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 18975, in data 19 settembre 1975;

Accertato che:

l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1974 e luglio 1975 ed i mesi di agosto 1973 e luglio 1974, è aumentato nella misura del 20,5 per cento;

l'indice medio dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1974 e luglio 1975 ed i mesi di agosto 1973 e luglio 1974, è aumentato nella misura del 27,4 per cento;

la variazione dell'indice del costo della vita ha determinato per i lavoratori dell'industria lo scatto di: 15 punti di contingenza nel trimestre agosto-ottobre 1974; 6 punti nel trimestre novembre 1974-gennaio 1975; 3 e 3 rispettivamente nel trimestre febbraio-aprile 1975 e maggio-luglio 1975;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 i trattamenti minimi di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, sono aumentati in misura pari al 27,4 per cento, calcolato sull'importo di L. 52.550, fissato dall'art. 9, terzo comma, della predetta legge n. 160.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 le pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, superiori ai trattamenti minimi, sono aumentate nella misura del 6,9 per cento, pari alla differenza tra la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art. 1, e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, accertata ai sensi dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Con la stessa decorrenza, gli importi delle pensioni, di cui al primo comma, sono ulteriormente aumentati di una quota aggiuntiva di L. 18.096 mensili, pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il numero dei punti di contingenza, accertati per i lavoratori dell'industria, per i valori unitari di ciascun punto, stabiliti con l'art. 10 della legge n. 160.

Art. 3.

Con decorrenza 1° gennaio 1976, le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo, a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere; le pensioni delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, di importo diverso dal trattamento minimo, nonchè le pensioni sociali, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono aumentate in misura pari al 20,5 per cento del loro ammontare.

Con la medesima decorrenza e con la stessa percentuale sono, altresì, aumentate le pensioni e gli assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili, nonchè dei sordomuti, di cui agli articoli 4, 5, 6 della citata legge n. 160.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(10883)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Orio al Serio

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Seriate (Bergamo), della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Orio al Serio con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 24 maggio 1966, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 27 ottobre 1966, che rettifica il decreto ministeriale del 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964.

(10038)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1975, registro n. 8 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 144, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 24 giugno 1974 dal sig. Angelo Tomelleri, presidente della regione Veneto, avverso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, in persona del suo presidente *pro-tempore*, per nulla osta forestale concesso alla ditta Pancotti Antonio.

(10372)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1975, registro n. 8 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 153, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 27 gennaio 1973 dal comune di Settefrati (Frosinone), avverso l'ordinanza del 1° settembre 1972 del presidente dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo che disponeva la chiusura al traffico motorizzato della strada di Val Canneto in località Madonna di Canneto.

(10375)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Villa Literno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Villa Literno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5112/M)

Autorizzazione al comune di Preci ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Preci (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5113/M)

Autorizzazione alla provincia di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, la provincia di Benevento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.358.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5089/M)

Autorizzazione al comune di Costacciaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Costacciaro (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.056.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5078/M)

Autorizzazione al comune di Collazzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Collazzone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.603.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5079/M)

Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Città della Pieve (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.087.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5080/M)

Autorizzazione al comune di Pimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Pimonte (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5081/M)

Autorizzazione al comune di Crispano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Crispano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.505.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5082/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Giusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Monte San Giusto (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.986.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5083/M)

Autorizzazione al comune di San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5084/M)

Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Sefro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.582.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5085/M)

Autorizzazione al comune di Anacapri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Anacapri (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.057.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5086/M)

Autorizzazione al comune di Calvizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Calvizzano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.585.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5087/M)

Autorizzazione al comune di Casandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Casandrino (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.646.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5088/M)

Autorizzazione al comune di Piagge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Piagge (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.079.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5090/M)

Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Petriano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.717.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5091/M)

Autorizzazione al comune di Pennabilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Pennabilli (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 178.095.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5092/M)

Autorizzazione al comune di Orciano di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Orciano di Pesaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.984.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5093/M)

Autorizzazione al comune di Tizzano Val Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Tizzano Val Parma (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.459.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5094/M)

Autorizzazione al comune di Camporotondo di Fiastrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Camporotondo di Fiastrone (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.046.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5095/M)

Autorizzazione al comune di Cessapalombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Cessapalombo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5096/M)

Autorizzazione al comune di Montefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Montefano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.419.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5097/M)

Autorizzazione al comune di Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Salento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5098/M)

Autorizzazione al comune di Padula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Padula (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.988.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5099/M)

Autorizzazione al comune di Calvanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Calvanico (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.777.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5100/M)

Autorizzazione al comune di Vallerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Vallerano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.145.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5101/M)

Autorizzazione al comune di Ribera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Ribera (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 692.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5102/M)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Vergato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.139.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5103/M)

Autorizzazione al comune di Breno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Breno (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.629.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5104/M)

Autorizzazione al comune di Binago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Binago (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5105/M)

Autorizzazione al comune di Medesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Medesano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.344.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5106/M)

Autorizzazione al comune di Sorbolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Sorbolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.701.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5107/M)

Autorizzazione al comune di Usini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1975, il comune di Usini (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.243.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5108/M)

Autorizzazione al comune di Sestu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1975, il comune di Sestu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5109/M)

Autorizzazione al comune di Pauli Arbarei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1975, il comune di Pauli Arbarei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5110/M)

Autorizzazione al comune di Laerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1975, il comune di Laerru (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5111/M)

Autorizzazione al comune di Villadose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Villadose (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.141.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5115/M)

Autorizzazione al comune di Buonconvento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Buonconvento (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.245.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5116/M)

Autorizzazione al comune di Gaiole in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Gaiole in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.141.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5117/M)

Autorizzazione al comune di San Casciano dei Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di San Casciano dei Bagni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.239.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5118/M)

Autorizzazione al comune di Fiesso d'Artico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Fiesso d'Artico (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.178.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5119/M)

Autorizzazione al comune di Musile di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Musile di Piave (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.644.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5120/M)

Autorizzazione al comune di Stra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Stra (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.706.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5121/M)

Autorizzazione al comune di Quarto d'Altino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Quarto d'Altino (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.776.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5122/M)

Autorizzazione al comune di Cologna Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Cologna Veneta (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5123/M)

Autorizzazione al comune di Villaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Villaga (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.756.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso. ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5124/M)

Autorizzazione al comune di Belgioioso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Belgioioso (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.974.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5125/M)

Autorizzazione al comune di Cozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Cozzo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5126/M)

Autorizzazione al comune di Volpara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Volpara (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5127/M)

Autorizzazione al comune di Ottone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Ottone (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.139.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5128/M)

Autorizzazione al comune di Guardistallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Guardistallo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.419.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5129/M)

Autorizzazione al comune di Orciano Pisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Orciano Pisano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.455.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5130/M)

Autorizzazione al comune di Riparbella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Riparbella (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.601.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5131/M)

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Brisighella (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5132/M)

Autorizzazione al comune di Fusignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Fusignano (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.369.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5133/M)

Autorizzazione al comune di Luzzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Luzzara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.856.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5134/M)

Autorizzazione al comune di Castelnovo Bariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Castelnovo Bariano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.205.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5135/M)

Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Pincara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.517.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5136/M)

Autorizzazione al comune di San Martino di Venezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di San Martino di Venezze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.642.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5137/M)

Autorizzazione al comune di Montecastrilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Montecastrilli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.745.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5138/M)

Autorizzazione al comune di Nepi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Nepi (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5139/M)

Autorizzazione al comune di Massafiscaglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, il comune di Massafiscaglia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5114/M)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con deliberazione della giunta regionale 14 ottobre 1975, n. 3477 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 5597/5488 nella seduta del 12 novembre 1975) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale, relativa alla modifica di destinazione di un'area in località Ospedaletto, adottata dal consiglio comunale del comune di Forlì con deliberazione 11 settembre 1974, n. 543.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10332)

Approvazione del piano di zona del comune di Sissa

Con deliberazione della giunta regionale 14 ottobre 1975, n. 3482 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto protocollo n. 5602/5479 nella seduta del 12 novembre 1975) è stato approvato il piano delle zone per l'edilizia economica e popolare del comune di Sissa (Parma) adottato con deliberazione del consiglio comunale 17 marzo 1975, n. 34.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10334)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a due posti di traduttore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1° agosto 1962, n. 1206, concernente il riordinamento dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia;

Visto il testo unico delle disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto 5 maggio 1975 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato il 24 settembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1975, registrato il 2 agosto 1975;

Ritenuto che non è possibile stabilire la data delle prove scritte in quanto si rende indispensabile acquisire preventivamente l'indicazione delle lingue facoltative richieste dai candidati e che a tale adempimento si provvederà con successivo decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di traduttore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia per le lingue tedesco ed inglese.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

6) particolare conoscenza delle lingue alle quali si concorre;

7) aver ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Segreteria, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta segreteria entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

b) la data e il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto, statale o legalmente riconosciuto, in cui lo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) la particolare conoscenza delle lingue alle quali si concorre.

Gli aspiranti che desiderino sostenere prove facoltative di esame in lingue diverse da quelle suindicate dovranno farne esplicita richiesta nella domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal presente comma primo, nè si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato, risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta, in ogni momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 7 della legge 1° agosto 1962, n. 1206, sarà nominata con successivo decreto ministeriale in relazione anche alle eventuali richieste di prove facoltative avanzate dai candidati.

Art. 7.

L'esame del concorso consisterà in due prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte verteranno su:

1) una prova di dettato senza l'ausilio del dizionario in una delle due lingue, indicate nel bando, a scelta della commissione;

2) una prova di traduzione con l'uso del dizionario nella altra lingua indicata nel bando.

Il colloquio avrà per oggetto, oltre che una conversazione nelle due lingue per le quali sono state espletate le prove scritte, cognizioni sommarie di istituzioni di diritto e procedura civile ed istituzioni di diritto e procedura penale.

La prova scritta ed il colloquio possono estendersi ad altre lingue facoltative diverse da quelle obbligatorie indicate nel bando.

Le prove scritte avranno luogo a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, via Arenula n. 71, con inizio alle ore 8,30 nei giorni che saranno comunicati mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso, dato che nessuna convocazione personale al riguardo sarà fatta.

Art. 8.

Per la valutazione delle prove d'esami la commissione dispone di 40 punti, di cui venti da assegnare per le prove scritte e 20 per il colloquio.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di 14 punti complessivi e non meno di sei decimi in ciascuno di esse.

Consegue l'idoneità il candidato che ottenga nel complesso delle prove di esami non meno di 28 punti con almeno 12 punti nel colloquio.

I candidati che chiedono di essere esaminati in lingue diverse da quelle per le quali concorrono conseguono l'ammissione al colloquio mediante semplice dichiarazione di idoneità. Esperito il colloquio con esito favorevole la commissione può disporre, tenuto conto di entrambe le prove (scritte e colloquio) di un massimo di 5 punti per ciascuna lingua facoltativa.

Il colloquio avrà luogo in Roma sempre nella sede del Ministero di grazia e giustizia nel giorno indicato dalla commissione esaminatrice e di esso sarà data comunicazione ai candidati con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte comprese quelle facoltative eventualmente sostenute.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esami (scritti e colloquio) i candidati devono presentarsi muniti di idonei documenti di identificazione.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di aver titolo per usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dello apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui allo art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni modo la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 11 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dello aspirante mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3;

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati traduttori in prova con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo iniziale di lire 1.176.000 (parametro 160), l'assegno perequativo pensionabile annuo lordo di L. 774.000, oltre le altre competenze accessorie previste dalla legge.

Roma, addì 14 ottobre 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1975
Registro n. 27 Giustizia, foglio n. 374

Schema di domanda
(da redigersi in carta da bollo
possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Segreteria - ROMA

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . . (provincia di . .) via . . (cap. .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di traduttore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia, per le lingue inglese e tedesco, indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1975, registrato il 22 novembre 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . il giorno . . (1) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., oppure (2) . .,

d) ha riportato (3) . .,

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito nell'anno scolastico . presso . . .,

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5) . . . .;

h) di avere particolare conoscenza delle lingue inglese e tedesca (6) . . . . . .

Data, ...

Firma
. . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) Indicare anche il possesso della particolare conoscenza di eventuale altra lingua facoltativa richiesta.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero il visto del capo dello ufficio presso il quale il candidato presta servizio con l'indicazione, altresì, della qualifica rivestita dal candidato stesso.

(10580)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso, per titoli, a quarantotto posti di addetto nel ruolo del personale della carriera di concetto addetto al traffico aereo della Direzione generale dell'aviazione civile riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere di concetto amministrative delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 30 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 267;
Visto il decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1974, registro n. 14, foglio n. 36, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a ottantacinque posti di addetto nel ruolo del personale della carriera di concetto addetto al traffico aereo della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato al personale della carriera esecutiva del soppresso ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio ed a quello degli assistenti tecnici della citata Direzione generale nonchè a quello del ruolo del soppresso Ente autotrasporti merci in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile da almeno un anno alla data del 29 maggio 1971;

Considerato che alla scadenza del termine utile risultano pervenute trentasette domande e che, pertanto, i posti messi a concorso possono essere ridotti da ottantacinque a trentasette;

Considerato che i residui quarantotto posti devono essere coperti mediante concorso, per titoli, riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere di concetto amministrative dello Stato ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 278/1971;

Decreta:

Art. 1.

I posti destinati al concorso, per esami, indicato nelle premesse sono ridotti da ottantacinque a trentasette.

Art. 2.

E' indetto un concorso, per titoli, a quarantotto posti di addetto nel ruolo del personale della carriera di concetto addetto al traffico aereo della Direzione generale dell'aviazione civile riservato agli impiegati di ruolo appartenenti alle corrispondenti carriere di concetto amministrative delle altre amministrazioni dello Stato in possesso del diploma di scuola media superiore.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti faranno pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - 1° Servizio affari generali e personale - Ufficio 11 Personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 Roma, la domanda di ammissione, redatta in bollo, entro trenta giorni a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande sono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il domicilio;

4) il titolo di studio posseduto;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie indicate nel titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

8) i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti, nonchè la amministrazione di attuale appartenenza e la qualifica nella stessa rivestita;

9) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dalla predetta direzione generale;

10) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili à colpa dell'amministrazione stessa;

11) la riserva di far pervenire, allo stesso indirizzo della domanda ed entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti relativi ai titoli di cui all'art. 4.

La firma dell'aspirante sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere o dal capo dell'ufficio di appartenenza ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale, quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, ai sensi dell'art 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su di essa.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di questo ultimo al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel comma precedente; tale criterio si applica anche per i documenti relativi ai titoli.

Art. 4.

I titoli posseduti dai candidati verranno valutati dalla commissione esaminatrice, per un punteggio massimo complessivo di 30/30 secondo i criteri di seguito indicati:

a) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in ruoli amministrativi di concetto delle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, con la qualifica di «ottimo» od equivalente punti 0,75/30 e fino ad un massimo complessivo di punti 3/30;

b) per la media dei voti riportati nel diploma di cui allo art. 2, superiore a 7/10 se trattasi di titolo di studio conseguito prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge n. 119, ovvero per il punteggio superiore a 42/60 desunto dal voto che integra il giudizio di maturità, se trattasi di titolo di studio conseguito dopo l'entrata in vigore delle predette norme, fino a punti 4/30;

c) per l'attività a carattere amministrativo svolta alle dipendenze di aziende private, fino a punti 1/30;

d) per l'attività svolta senza demerito, per più di sei mesi consecutivi come impiegato amministrativo di ruolo di concetto presso enti pubblici, purchè in periodi diversi da quello considerato nella lettera *a*), fino ad un punteggio massimo complessivo di punti 2/30;

e) per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione per esami o per titoli ed esami nella carriera di concetto presso enti pubblici o amministrazioni statali compresa quella di appartenenza punti 1/30; per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione per esami o per titoli ed esami nella carriera direttiva presso enti pubblici od amministrazioni statali per i quali sia richiesta la laurea punti 2/30 e per un massimo complessivo non superiore a punti 4/30;

f) per corsi post-diploma di carattere amministrativo o contabile, frequentati presso istituti od enti pubblici, fino a punti 1/30 per ogni corso e per un massimo complessivo di punti 2/30;

g) per il possesso di brevetti aeronautici con licenza scaduta, fino a punti 1/30; con licenza in corso di validità fino a punti 2/30;

h) per ogni borsa di studio conseguita attraverso concorsi per esami o per titoli ed esami la cui partecipazione era limitata ai candidati in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, punti 0,75/30 e per un massimo complessivo di punti 1,50/30;

i) per il possesso di laurea ad indirizzo giuridico od economico, ovvero per la laurea in lingue straniere conseguita presso università statale od istituto superiore riconosciuto, da punti 3/30 a punti 4,5/30;

l) per il superamento, con votazione non inferiore a 21/30 di esami universitari relativi ad uno dei corsi di laurea di cui alla precedente lettera *i*) fino a punti 4/30;

m) per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di servizio prestato in qualità di impiegato di ruolo amministrativo di concetto con la qualifica di «ottimo» od equivalente presso la Direzione generale aviazione civile punti 0,50/30 e fino ad un massimo complessivo di punti 2/30.

Art. 5.

Il possesso dei titoli da valutare ai sensi del precedente art. 4 dovrà essere dimostrato dall'aspirante, entro il termine stabilito al n. 10) del precedente art. 3, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, con l'indicazione delle qualifiche ottenute. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione di appartenenza;

2) titolo di studio in originale od in copia. Quest'ultima dovrà essere in bollo ed autenticata;

3) attestato rilasciato dalle competenti aziende private riguardo alla attività svolta presso le stesse, con l'indicazione della qualifica rivestita, della durata del servizio e con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali;

4) dichiarazione, in bollo, rilasciata dagli enti pubblici competenti riguardo all'attività svolta come impiegato amministrativo o contabile di concetto di ruolo, con l'indicazione della durata dell'attività stessa e delle eventuali sanzioni disciplinari riportate;

5) dichiarazione, in bollo, rilasciata dalle amministrazioni competenti riguardo alla idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione previsti nella lettera *e*) dell'art. 4;

6) attestato, in bollo, rilasciato dalle competenti autorità per ogni corso post-diploma di carattere amministrativo o contabile, con la indicazione dell'oggetto del corso, della durata dello stesso e del risultato conseguito;

7) certificato, in bollo, rilasciato dalle autorità competenti per ogni borsa di studio di cui all'art. 4, con l'indicazione dello oggetto della borsa stessa e del risultato conseguito nel relativo concorso;

8) originale o copia autenticata in bollo del diploma di laurea di cui all'art. 4;

9) certificazione, in bollo, rilasciata dalle competenti autorità universitarie riguardo agli esami indicati nel menzionato art. 4.

Per quanto riguarda il possesso di brevetti aeronautici, il candidato dovrà comunicare, entro il termine previsto per la presentazione dei documenti sopraelencati ed allo stesso indirizzo, gli estremi dei brevetti stessi; l'amministrazione provvederà d'ufficio agli accertamenti conseguenti.

Art. 6.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli, ai sensi del precedente art. 4.

La graduatoria di merito, sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente comma.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti tenendo altresì presenti i criteri di precedenza di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482. A parità di punteggio si applicano le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie di cui ai precedenti comma e quelle degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego nel ruolo della carriera di concetto del personale addetto al traffico aereo della Direzione generale dell'aviazione civile, dei candidati classificatisi utilmente.

Le graduatorie stesse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della suddetta direzione generale e di esse verrà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

L'amministrazione sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego nel ruolo di cui sopra, anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita d'appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita d'appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

L'istanza predetta si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per i mutilati e gli invalidi si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà nel disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizi ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per invalidità fisica.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati addetti nel ruolo di cui all'art. 2, con l'attribuzione del trattamento economico corrispondente al parametro 160 salvo l'eventuale applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il servizio prestato senza demerito anteriormente alla nomina alla qualifica suddetta sarà valutato nei limiti stabiliti dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e per un massimo complessivo di quattro anni, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di addetto principale.

Coloro che conseguiranno la nomina decadranno dalla stessa, in caso di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati.

Art. 9.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto ministeriale e composta di:

un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a dirigente superiore od equiparata, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, membri;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore principale od equiparata, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della direzione generale di cui sopra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1975
Registro n. 7 *Trasporti, foglio n.* 384

(10385)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di capo tecnico in prova per le esigenze dell'istituto sperimentale.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/47775 del 14 agosto 1975;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 18 del 19 settembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di capo tecnico in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione all'istituto sperimentale.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso del diploma di perito industriale tessile ovvero di perito industriale per la confezione industriale, rilasciato da scuola pubblica italiana, governativa o pareggiata.

Non è ammessa equipollenza di titoli.

I candidati muniti di titolo superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopra indicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) piazza della Croce Rossa 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure con tramite gerarchico, all'Impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti a stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso precisati al quinto comma del precedente articolo e riportati anche nello schema di domanda allegato al decreto del bando;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I canddati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento dei limiti di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 14, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di capo tecnico nella specializzazione prevista per il concorso stesso, nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (scritta, pratica e orale) come dal seguente programma:

A) *Prova scritta*:

Svolgimento di un tema riguardante uno o più argomenti delle materie previste per la prova orale di cui alla successiva lettera C) (ad eccezione di quelli indicati ai numeri **9 e 10**).

B) *Prova pratica*:

1) Riconoscimento delle fibre componenti un tessuto misto binario, sua separazione per via chimica e determinazione quantitativa di almeno una di esse.

Relazione scritta con la descrizione della morfologia delle fibre osservate e indicazione della loro percentuale nel tessuto esaminato.

2) Schema grafici dell'armatura di un tessuto e relativa descrizione.

C) *Prova orale*:

1) Elementi di chimica generale:

Miscugli. Composti. Elementi. Molecole. Atomi. Peso atomico e peso molecolare. Simboli e formule. Nomenclatura chimica. Leggi delle combinazioni chimiche. Reazioni ed equazioni. Calcoli stechiometrici elementari.

Sistema periodico. Valenza. Ossidazioni e riduzioni. Richiamo sulla dissociazione elettrolitica. Acidi, basi, indicatori, esponente di idrogeno (pH).

2) Elementi di chimica organica:

Formule grezze, formule di struttura, isomeria.

Principali idrocarburi alifatici e loro derivati alogenati.

Cenno sui principali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi, eteri, esteri, ossiacidi della serie alifatica.

Grassi e saponi. Cenni sui principali composti azotati della serie alifatica: ammine, ammidi, nitrili, amminoacidi.

Gli idrati di carbonio. Amido e cellulosa. Principali idrocarburi aromatici.

Cenno sui principali alcoli, aldeidi, acidi, chetoni, ammine della serie aromatica. Fenoli. Cenni sui principali idrocarburi policiclici. Cenni sui principali composti eterociclici. Nozioni fondamentali sulle materie prime e i prodotti intermedi per la sintesi delle sostanze coloranti.

Elementi di chimica industriale: vetri, ceramiche, refrattari; materie plastiche, acque industriali e loro controllo; combustione e combustibili; lubrificanti.

Serie elettrochimica degli elementi e fenomeni elettrolitici.

Metalli. Principali leghe di uso industriale: preparazione e caratteristiche. Elementi sulla corrosione e nozione sui mezzi protettivi.

Nozioni generali sulle analisi chimiche con qualche applicazione per le più semplici e comuni interessanti la specializzazione.

3) Tecnologia tessile e laboratorio:

Fibre tessili: classifica, caratteristiche morfologiche, struttura e composizione chimica, aspetto microscopico, reattività agli agenti chimici e fisici: impieghi delle principali fibre naturali, artificiali e sintetiche. Apparecchi e metodi di rilevamento e controllo della natura e delle caratteristiche tecnologiche delle fibre tessili. Trasformazione delle fibre in filati: criteri e concetti fondamentali di filatura. Diagramma della lavorazione di filatura per fibre corte e fibre continue. Formazione dei filati semplici, ritorti e fantasia. Titolazione dei filati nei vari sistemi in uso. Principali controlli tecnologici sui filati: prova dinamometrica, controllo della torsione e del titolo e delle regolarità.

Le sostanze coloranti usate per le fibre tessili, per i filati e per i tessuti. Loro classificazione. Proprietà chimiche e metodi chimici per il loro riconoscimento. Resistenza dei coloranti sulle fibre, filati e tessuti; alla luce, agli agenti atmosferici, al lavaggio, ai detersivi ed ai solventi usati nei lavaggi sia ad amido che a secco.

Formazione dei tessuti: tessuti ad incrociature rettilinee, tessuti a maglia, tessuti «non tessuti». Preparazione alla tessitura dei filati.

Nozioni fondamentali di fabbricazione tessile e macchinari impiegati. Principali intrecci impiegati per i tessuti ad incrociature rettilinee ed a maglia. Dati di analisi e di fabbricazione dei vari tipi di tessuti impiegati nella confezione industriale.

Rifinizione dei tessuti: operazioni principali, macchinari, modificazioni di struttura e di aspetto, in rapporto ai tipi di tessuto considerati.

Analisi quantitative e qualitative dei materiali componenti un tessuto. Controlli tecnologici specifici per i vari tipi di tessuti con impiego delle adatte apparecchiature e strumentazioni: prove di resistenza dinamometrica e allo scoppio, prove di permeabilità all'aria e all'acqua, misura del lavoro di strappo, prove di abrasione, del pilling e di resistenza al calore.

Misura della flessibilità e della gualcibilità dei tessuti.

4) Ricerche chimiche, fisiche, biologiche e microscopiche sulle alterazioni delle fibre, dei filati, dei tessuti, con particolare riguardo a quelle dovute ad avarie.

5) Elementi di fisica tecnica relativi alla densimetria, termometria, igrometria, colorimetria.

Nozioni sulla climatizzazione artificiale per le prove sui filati e tessuti. Tensione superficiale: sua definizione, importanza e misura. Elementi fondamentali sulle sostanze tensioattive, sull'azione dei saponi e dei detersivi sintetici.

6) Candeggianti per riduzione e ossidazione.

Smacchiatura e lavaggio a secco.

7) Tecnologia della confezione:

L'azienda di confezioni: la materia prima: tessuti, cucirini, accessori.

Il ciclo della lavorazione: controllo e condizionamento dei tessuti disegno per il taglio, materassaggio, taglio. Macchine per il taglio. Le operazioni elementari fondamentali della tecnologia della confezione. I punti e le macchine per eseguirli. Le cuciture. Lavorazione e montaggio delle parti staccate. La stiratura finale. Le macchine da stiro. Il collaudo. Il magazzino dei prodotti finiti.

Industrializzazione del modello.

Studio degli incroci per il taglio e calcolo dei consumi.

La tecnologia del taglio e valutazione critica delle diverse tecniche.

La preparazione dei pezzi tagliati per le lavorazioni successive.

La tecnologia del pantalone. Confronto e valutazione delle diverse tecnologie di lavorazione anche in rapporto ai fini qualitativi.

Le macchine speciali per la lavorazione della giacca.

Industrializzazione del modello della giacca.

Differenziazione della lavorazione della giacca da quella del pantalone.

La tecnologia della giacca. Confronto e valutazione critica delle diverse tecnologie di lavorazione anche in rapporto ai fini qualitativi.

La tecnologia di capi particolari: il cappotto, il gilet, ecc.

La tecnologia della camicia da uomo. Confronto e valutazione critica delle diverse tecnologie di lavorazione anche in rapporto ai fini qualitativi.

Analisi comparata delle tecnologie del pantalone, della gonna, della giacca e del tailleur.

La definizione della qualità del prodotto finito: le specifiche di qualità.

8) Modellistica industriale:

Misure antropometriche e la loro valutazione statistica.

Probabilità e adozione di dati empirici.

Rapporto, fra l'obiettivo di rivestire il corpo umano e l'andamento anatomico. Il significato della pince.

Valutazione tecnica dei dati sperimentali adottati nel disegno del modello.

Il modello: le regole sperimentali per ottenere il disegno del pantalone.

Le regole sperimentali per il disegno di un capo spalla per donna e per uomo.

Sviluppo delle taglie con il sistema calibrato e con il sistema scalare.

9) Igiene, pronto soccorso e prevenzione degli infortuni.

10) Cenni sull'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; suo ordinamento, organi centrali e periferici.

Valutazione prove

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno sei punti su dieci nella prova pratica.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere le prove pratica ed orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove rispettivamente precedenti.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazione e documenti di identità

I concorrenti riceveranno apposita credenziale circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, data e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tuttavia i candidati sono tenuti a seguire le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica attraverso la quale saranno divulgate la data e la sede della prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di 3 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0075 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso a partire dal 6,01 sino al 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di: religione, educazione fisica, cultura militare e fascista (per i titoli del vecchio ordinamento), condotta, canto; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene e per la musica, anche se quest'ultima sia eventualmente abbinata al canto.

Art. 10.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati al successivo art. 11; nonchè il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso per l'attribuzione del punteggio previsto dal precedente art. 9.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle tre prove d'esame (scritta, pratica e orale) e il punteggio attribuito per la valutazione del titolo di studio e, in caso di parità di votazione, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

Titoli preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) gli orfani:
a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) del lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) i figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

7) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti:
a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di precedenze e preferenze nelle nomine.

Art. 12.

Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) diploma originale o copia notarile del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui allo art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici.

Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere b), c) e d), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il diploma richiesto per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di capo tecnico.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4 D ovvero — 5 D, (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975
Registro n. 69 Trasporti, foglio n. 48

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

***Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi)* - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA**

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
domicilio per ogni comunicazione
(via, n., presso . . . ., c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a due posti di capo tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 2205 del 25 settembre 1975, *impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.*

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (*indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalle leggi in vigore*);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .

(*per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi*);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di . . specializzazione . . conseguito nell'anno scolastico . . presso . . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, .

Firma .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(10453)

Concorsi speciali, per soli titoli, a complessivi sessantuno posti, per le qualifiche di manovale e commesso, riservati ai dipendenti da imprese appaltatrici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 668, concernente disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizio appaltati;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (servizio personale) P.2.1.2/47338 in data 12 agosto 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 18 del 19 settembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione del disposto di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1975, n. 197, sono indetti concorsi speciali, per soli titoli, a complessivi sessantuno posti per le qualifiche e con assegnazione alle sedi compartimentali di cui al successivo art. 2 per l'inquadramento nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dei dipendenti delle ditte appaltatrici di servizi già affidati ad imprese private presso i «cantieri iniezioni legnami delle ferrovie dello Stato» (manipolazione di traverse iniettate o da iniettare con antisettici) e presso la «Divisione controllo viaggiatori e bagagli» di Firenze (manovalanza e apertura pacchi *C*).

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti per le qualifiche e per le Sedi compartimentali appresso indicate:

A) *Qualifica di manovale*:

1) manipolazione traverse presso i «Cantieri iniezioni legnami»:

compartimento di Firenze, posti 16;
compartimento di Ancona, posti 9;
compartimento di Reggio Calabria, posti 12;

2) manovalanza presso la divisione controllo viaggiatori e bagagli di Firenze:

compartimento di Firenze, posti 7.

B) *Qualifica di commesso*:

apertura pacchi *C* presso la divisione controllo viaggiatori e bagagli di Firenze:

compartimento di Firenze, posti 17.

L'inquadramento mediante nomina in prova, alle condizioni di cui al successivo art. 10, verrà effettuato nelle qualifiche sopra indicate corrispondenti alle mansioni espletate presso le ditte appaltatrici dei servizi specificati al precedente art. 1.

Art. 3.

Sono ammessi a partecipare ai concorsi speciali soltanto i dipendenti che, alla data del 1° novembre 1973, intrattenevano rapporto di lavoro con le imprese appaltatrici di servizi di cui al precedente art. 1, anche se con utilizzazione in servizi diversi purchè compresi nello stesso contratto d'appalto, e che al 29 giugno 1975, data di entrata in vigore della legge 6 giugno 1975, n. 197, dipendano ancora da imprese private per lo espletamento di servizi ferroviari appaltati.

Oltre alle condizioni di cui al precedente comma è richiesto il possesso, alla data del 29 giugno 1975 sopra significata, di entrata in vigore della ripetuta legge 6 giugno 1975, n. 197, di una età non superiore a 50 anni, elevabile a 55 anni nel caso di anzianità accertata alle dipendenze di imprese appaltatrici di servizi ferroviari superiore a 7 anni e fatte comunque salve le disposizioni a favore di categorie speciali già regolamentate per legge.

Coloro i quali non versino in tali condizioni ovvero non presentino la domanda nel termine perentorio fissato al successivo art. 4, saranno esclusi dai concorsi per l'inquadramento con deliberazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Art. 4.

La domanda di ammissione ai concorsi dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato presso il quale i candidati prestavano la propria opera alla data del 1° novembre 1973 alle dipendenze della impresa appaltatrice del servizio di cui al precedente art. 1.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, redatta su carta bollata, deve contenere, a pena di nullità, tutte le dichiarazione contenute nel modello allegato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o, per coloro che si trovano all'estero dall'autorità consolare, o da

altro pubblico ufficiale a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

Non saranno accolte domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi, riportati nello schema esemplificativo allegato al presente decreto;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività della presentazione come previsto al primo comma del presente articolo.

Art. 5

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nomina la commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie dei concorsi, seguendo le norme di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 ed all'art. 23 della legge 27 luglio 1967, n. 668.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione è incaricata di curare l'istruttoria delle domande ad essa trasmesse dagli uffici personale compartimentali ed in particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti di utilizzazione presso le imprese appaltatrici ed i periodi di tale utilizzazione, debbono accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati nelle domande, servendosi all'uopo di ogni elemento e dato utile ricavabile dalle documentazioni esistenti agli atti dell'Azienda e, se necessario, anche attraverso dichiarazioni da richiedere alle ditte presso le quali gli interessati stessi hanno prestato servizio o ad uffici pubblici.

Art. 6.

I candidati ammessi ai concorsi ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 197, saranno compresi in graduatorie compartimentali, distinte per ciascuna delle qualifiche in cui l'inquadramento viene effettuato.

Tali graduatorie saranno compilate dalla commissione assegnando un punto per ogni giornata di effettiva utilizzazione nell'espletamento dei servizi specificati al precedente art. 1 nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1973.

Eventuali giornate di prestazione promiscua verranno computate soltanto se l'utilizzazione nei servizi assunti in gestione diretta sia stata superiore alla metà dell'orario giornaliero di lavoro.

A parità di giornate la preferenza è stabilita in base all'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine delle graduatorie compilate per ciascuna qualifica e per i compartimenti previsti con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti riserve di posti a favore di determinate categorie di cittadini, nonchè ai sensi del disposto di cui alla lettera *a*) dell'art. 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425, a favore dei figli dei dipendenti o ex dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

A tal fine i concorrenti saranno invitati a far pervenire alla Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

I titoli suddetti per essere validi, debbono essere posseduti alla data della comunicazione di cui al comma precedente.

Le certificazioni accertanti detti titoli, rilasciate dalle competenti autorità, devono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e devono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Art. 7.

Il direttore generale riconosciuta la regolarità del procedimento dei concorsi approva, con propria deliberazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione ai concorsi stessi e per l'immissione in impiego, le graduatorie distinte per compartimenti e per qualifiche.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dello invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti, tutti in carta bollata:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) diploma originale della licenza elementare, ovvero copia fotografica dello stesso debitamente autenticata;

f) certificato di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837;

g) documento comprovante la posizone rispetto all'adempimento degli obblighi militari.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi da parte dell'Azienda; il certificato di cui alla lettera *f*) sarà ritenuto valido se rilasciato da non oltre 6 mesi dalla citata data di richiesta.

La mancata o tardiva presentazione di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità determina la decadenza del diritto al posto.

Art. 9.

Gli aventi titolo all'assunzione verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per accertare il possesso dei requisiti fisici per le mansioni della qualifica per la quale concorrono, conformemente ai criteri della revisione di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668.

L'esito dell'accertamento verrà comunicato agli interessati: quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza in carta legale per visita di appello di tale giudizio; l'istanza, eventualmente corredata da certificato medico, dovrà essere fatta pervenire a cura degli interessati, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione, all'ufficio personale dei compartimenti per cui hanno concorso il quale provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento non scaduto di validità.

Art. 10.

Gli aventi titolo all'inquadramento saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il diritto a conseguire la nomina in prova è subordinato al possesso:

a) del titolo di studio di licenza elementare, titolo che potrà essere conseguito, a norma dell'art. 4 della legge 6 giugno 1975, n. 197, entro un anno dalla data di decorrenza della nomina in prova;

b) dei requisiti di idoneità fisica previsti per le qualifiche di inquadramento dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, numero 10668;

c) degli altri requisiti generali per l'ammissione in impiego previsti dalla legge 26 marzo 1958, n. 425.

A pena di decadenza dal diritto alla nomina in prova, i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data della deliberazione di assunzione fatta eccezione per quanto disposto al precedente punto *a)* per il titolo di studio.

Decadono altresì dal diritto alla nomina in prova, i candidati esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I posti non coperti dai decaduti saranno conferiti a coloro che seguono in graduatoria.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975
Registro n. 69 Trasporti, foglio n. 44

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di (1)

Dati da redigere a macchina o in stampatello

cognome nome

data e luogo di nascita

residenza (via, n. c.a.p. città, provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare ai concorsi speciali, per titoli, a complessivi sessantuno posti, per l'inquadramento del personale dipendente da imprese appaltatrici, indetti con decreto ministeriale 25 settembre 1975, n. 2209, in applicazione alla legge 6 giugno 1975, n. 197

Dichiara:

1) di possedere i seguenti requisiti che danno titolo allo elevamento del limite di età (tale dichiarazione deve essere fatta soltanto da coloro che avendo superato il 50° anno di età alla data del 29 giugno 1975, abbiano diritto all'elevamento del suddetto limite ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso);

2) di essere cittadino italiano;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

4) di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso precedenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

5) di essere in possesso della licenza elementare, conseguita nell'anno scolastico presso la scuola (indicare la scuola e la città sede della stessa), ovvero di essere edotto per quanto concerne il titolo di studio del disposto di cui all'art. 4 della legge 6 giugno 1975, n. 197, riportato all'art. 10 del bando;

6) di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, oltre quello prestato alle dipendenze di ditte appaltatrici appresso specificato, o di altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della risoluzione del precedente rapporto d'impiego);

7) di aver soddisfatto gli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso ; in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

8) di aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti ditte appaltatrici, di servizi ferroviari: (specificare le ditte, le sedi delle stesse, la durata del servizio prestato presso ciascuna di esse, nonchè l'impianto o gli impianti delle ferrovie dello Stato presso i quali si è svolto detto servizio);

9) di essersi trovato, alla data del 1° novembre 1973, alle dipendenze della ditta appaltatrice: (indicare la ditta, la sede della stessa e l'impianto delle ferrovie dello Stato presso il quale si svolgeva il lavoro);

10) di essersi trovato, alla data del 29 giugno 1975, alle dipendenze della ditta appaltatrice (indicare la ditta, la sede della medesima e l'impianto presso il quale si svolgeva il lavoro);

11) di aver espletato in particolare, dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1973, la seguente o le seguenti mansioni: (indicare la ditta, la sede della medesima e l'impianto presso il quale sono state espletate);

12) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data,

Firma
(da autenticare da parte di una delle autorità di cui all'art. 4 del bando)

---

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

50123 Firenze Piazza dell'Unità, 1;
60100 Ancona Piazza Cavour, 3;
89100 Reggio Calabria Via Cimino, 1.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modulo.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(10451)

Concorso pubblico, per soli esami, a complessivi quaranta posti di operaio qualificato in prova per le esigenze dei compartimenti di Torino, Milano, Genova e Cagliari.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di appplicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Considerato che l'aliquota riservata alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, tenuto conto anche dell'art. 28, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, e dell'art. 25 della legge 27 luglio 1967, n. 668, risulta coperta;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/43113 del 18 luglio 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 18 del 19 settembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per soli esami a complessivi quaranta posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti stessi fra le sottoelencate sedi compartimentali:

Compartimento di Torino, posti n. 10;
Compartimento di Milano, posti n. 10;
Compartimento di Genova, posti n. 10;
Compartimento di Cagliari, posti n. 10.

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

Art. 2.
Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di licenza elementare rilasciata da scuola pubblica italiana.

Art. 3.
Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, allo ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di una delle sedi di cui al precedente art. 1, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alle sedi di cui all'art. 1 dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure con tramite gerarchico, allo impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizone attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso precisati al quinto comma del presente articolo e riportati anche nello schema di domanda allegato al decreto del bando;

b) la mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Le domande erroneamente indirizzate alla Direzione generale ovvero a compartimenti delle ferrovie dello Stato per i quali non sono previsti posti messi a concorso verranno passate agli atti.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento dei limiti di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto agli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10688, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario come operaio qualificato dipendente dal servizio impianti elettrici nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, ai direttori dei compartimenti per i quali i candidati partecipano al concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Prove di esame - Programma - Valutazione prove

Gli esami consisteranno in una prova pratica e una prova orale, come appresso indicato:

A) *Prova pratica*:

Costruzione di un supporto di apparecchio elettrico su disegno predisposto comprendente anche una lavorazione a mano di aggiustaggio.

B) *Prova orale*:

Sulle seguenti materie comprendente una dimostrazione pratica della capacità e abilità del candidato nella connessione di apparecchi elettrici:

1) Aritemetica: Operazioni sui numeri interi e decimali - Frazioni - Sistema metrico decimale - Proporzioni - Potenze, radici, numeri negativi (concetto).

2) Geometria: Punto - Linea - Retta - Segmento - Parallele e perpendicolari - Angoli e loro misure - Le quattro operazioni sugli angoli - Figure piane e superfice relativa - Teorema di Pitagora - Figure solide più comuni e relative superfici e volumi - Similitudine (concetto).

3) Cultura specifica del mestiere:

Proiezione ortogonale (piante, sezione, vista, scale, quote).

Tecnologia: Materiali metallici ferrosi e non ferrosi - Legnami - Isolanti - Cenni sui materiali sintetici - Utensili - Macchine utensili - Metrologia d'officina - Lavorazione (trattamenti termici, laminazione, trafilatura, fusione, saldatura, fucinatura).

Nozioni generali di meccanica elementare, del calore e della elettricità.

Misura di corrente, tensione, potenza, energia, resistenza, isolamento.

Apparecchi e unità di misura relativi.

Lettura di schemi elettrici e simboli relativi.

Principi di funzionamento e descrizione sommaria di: Motori e generatori a corrente continua - Generatori a corrente alternata - Motori sincroni ed asincroni - Trasformatori statici - Convertitori - Raddrizzatori.

Valutazione prove

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sette punti su dieci nella prova pratica.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova pratica.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche.

Art. 8.

Diario della prova pratica, comunicazione e documenti di identità

I concorrenti riceveranno apposita credenziale circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova pratica, data e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tuttavia i candidati sono tenuti a seguire le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica attraverso la quale saranno divulgate la data e la sede della prova pratica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione delle graduatorie di merito compartimentali, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le graduatorie compartimentali verranno compilate sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato alle due prove di esame (pratica e orale) e, in caso di parità di votazione, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titoli di preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) gli orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) i figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

7) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:

a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) i mutilati e invalidi civili;

12) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi in materia di precedenze e preferenze nelle nomine.

Art. 11.

Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, le graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria compartimentale saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) diploma originale o copia notarile del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui allo art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale in congedo o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando, da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere b), c) e d), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il diploma richiesto per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di operaio qualificato.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio senza lenti;

campo visivo: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

senso cromatico: normale;

statura minima metri 1,55.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dchiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, all'Ufficio personale del compartimento per cui hanno concorso che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dell'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.
Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso previa formulazione di apposita graduatoria nazionale.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio. Pertanto non saranno accettate domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975
Registro n. 69, Trasporti, foglio n. 46

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di (1) . . .

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . . .
cognome nome

. . . .
data e luogo di nascita

.
domicilio per ogni comunicazione
(via, n., presso . . . ., c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a quaranta posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale n. 2207 del 25 settembre 1975, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalla legge in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso della licenza elementare conseguita nell'anno scolastico . . . . . presso . . . . . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di non aver presentato altre domande di ammissione all'attuale concorso per compartimenti diversi da quello indicato nella presente domanda;

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

---

(1) Indirizzi degli Uffici personale compartimentali:

10125 Torino - Via Sacchi, 1;

20123 Milano - Corso Magenta, 24;

16126 Genova - Via Andrea Doria, 5;

09100 Cagliari - Via Roma, 6.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modulo.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e il domicilio per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(10455)

Concorso pubblico, per soli esami, a complessivi centonovantasei posti di operaio qualificato in prova, per le esigenze del servizio materiale e trazione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Considerato che l'aliquota riservata alle assunzioni obbligatorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482, tenuto conto anche dell'art. 28, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40 e dell'art. 25 della legge 27 luglio 1967, n. 668, risulta coperta;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2./43112 del 18 luglio 1975;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 18 del 19 settembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi 196 posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione ad impianti dipendenti dal servizio materiale e trazione.

I posti stessi sono ripartiti, fra le sedi compartimentali e i mestieri, come specificato nel seguente prospetto:

MESTIERI	COMPARTIMENTI							
	Torino	Milano	Verona	Venezia	Genova	Bologna	Bari	Cagliari
Aggiustatore meccanico .	10	10	5	5	10	—	10	5
Aggiustatore motorista	4	—	5	4	3	4	3	2
Tornitore meccanico	—	4	—	—	3	—	3	—
Saldatore .	4	—	—	—	—	—	3	—
Calderaio .	2	—	5	—	—	—	2	2
Lamierista-pannellista	4	3	3	—	—	4	2	—
Falegname	2	3	—	3	2	4	3	2
Verniciatore .	2	3	—	3	3	—	—	—
Tappezziere .	2	3	2	—	—	—	2	—
Elettromeccanico .	10	—	5	5	5	—	5	3
Totali	40	26	25	20	26	12	33	14

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento e a un solo mestiere.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso della licenza elementare rilasciata da scuola pubblica italiana.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, allo Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di una delle sedi di cui al precedente art. 1, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alle sedi di cui all'art. 1 dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sara ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure con il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) il mestiere per il quale intendono partecipare al concorso, da scegliere tra quelli riportati nel prospetto di cui al precedente art. 1;

2) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

3) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso e in particolare quelle di cui agli ultimi tre commi del successivo art. 14.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a cause di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti per l'ammissione al concorso precisati al quinto comma del presente articolo e riportati anche nello schema di domanda allegato al decreto del bando;

b) mancata autenticazione della firma;

c) mancata indicazione del mestiere prescelto;

d) indicazione di mestiere non previsto per la sede compartimentale prescelta per partecipare al concorso;

e) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del precedente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Le domande erroneamente indirizzate alla Direzione generale ovvero a compartimenti delle ferrovie dello Stato per i quali non sono previsti posti messi a concorso verranno passate agli atti.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947. n. 500 e 5 settembre 1957, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento dei limiti di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) di avere il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto agli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10688, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Infine, gli operai qualificati dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non possono concorrere per lo stesso mestiere di tale qualifica del quale già svolgono le mansioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale della Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, ai Direttori dei compartimenti per i quali i candidati partecipano al concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Prove di esame - Valutazione

Gli esami consisteranno in una prova scritta e una prova pratica come appresso indicato:

A) *Prova scritta*: La prova consisterà nello svolgimento di un tema unico per tutti i candidati, a livello culturale della licenza elementare, in uno o più dei seguenti argomenti di natura professionale del mestiere prescelto, da servire anche come saggio di composizione italiana:

Caratteristiche, proprietà, uso e cenni sulla produzione delle materie prime e dei materiali comunemente usati nelle lavorazioni - Denominazioni, forme e dimensioni commerciali.

Caratteristiche costruttive, nomenclatura e modo di impiego degli attrezzi per le lavorazioni a mano dei materiali - Banchi, piani e posti di lavoro - Tecnologia del mestiere - Metodi di lavorazione.

Attrezzi e apparecchi di misura, controllo, verifica, tracciatura occorrenti nelle lavorazioni inerenti al mestiere - Unità di misura - Tolleranze.

Apparecchi meccanici, ad aria compressa, elettrici, ecc., ausiliari delle lavorazioni.

Tipi e caratteristiche delle macchine fisse e portatili usate nelle operazioni più comuni.

Procedimenti operativi nelle lavorazioni inerenti al mestiere - Preparazione - Rifinitura - Trattamenti particolari per realizzare le migliori caratteristiche dei prodotti della lavorazione.

Nozioni di igiene del lavoro.

Norme più comuni per la prevenzione degli infortuni e sul soccorso di urgenza.

B) *Prova pratica*: La prova consisterà nell'esecuzione di un saggio di lavoro con il quale i candidati dovranno dimostrare di avere la necessaria conoscenza ed abilità nel mestiere prescelto e cioè:

1) Aggiustatore meccanico: esecuzione di un accoppiamento su disegno dato, con tolleranza assegnata e previa tracciatura.

2) Aggiustatore motorista: esecuzione di un particolare di motore endotermico che richieda operazioni di aggiustaggio su disegno con tolleranza assegnata.

3) Tornitore meccanico: esecuzione su disegno dato e con tolleranza assegnata di un elaborato che, comprendendo le lavorazioni del mestiere, richieda da parte del candidato una preventiva programmazione del lavoro.

4) Saldatore: esecuzione su disegno di saldature su materiale ferroso con le diverse tecniche su lamiere di differente spessore, su tubi e profilati, previa preparazione degli elementi da saldare.

5) Calderaio: esecuzione su disegno quotato di una semplice giunzione chiodata di lamiere per caldaie.

6) Lamierista-Pannellista: esecuzione su disegno dato di un particolare costruttivo in lamiera sottile comprendente superfici piane e imbutite e giunzioni saldate.

7) Falegname: esecuzione in base a disegno dato di un manufatto, comprendente unioni ed incastri in vista e nascosti, e la rifinitura delle superfici.

8) Verniciatore: esecuzione, su distinti pannelli di alcune delle principali operazioni previste dal ciclo di verniciatura su superfici piane metalliche o in legno e composizione di una tinta di determinata tonalità su campione dato.

9) Tappezziere: esecuzione, su indicazione di un disegno, di un manufatto comprendente il molleggio, la imbottitura e il rivestimento, inclusa la preparazione preventiva del materiale occorrente.

10) Elettromeccanico: costruzione e montaggio in sito di un particolare di apparecchio elettrico comprendente una lavorazione meccanica a mano su disegno dato e collegamento elettrico relativo.

Valutazione prove

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova pratica avranno riportato una votazione non inferiore a sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova pratica, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716 e successive modifiche.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazione documenti di identità

I concorrenti riceveranno apposita credenziale circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, data e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tuttavia i candidati sono tenuti a seguire le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica attraverso la quale saranno divulgate la data e la sede della prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione delle graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che

sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le graduatorie compartimentali verranno compilate sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle due prove d'esame (scritta e pratica) e, in caso di parità di votazione, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titoli di preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) gli orfani:
a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) i figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

7) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:
a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) i mutilati e invalidi civili;

12) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso nei singoli Compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di precedenze e preferenze nelle nomine.

Art. 11.

Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, le graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria compartimentale saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) diploma originale o copia notarile del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui allo art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici.

Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia

integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il diploma richiesto per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di operaio qualificato.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche +4D ovvero —5D (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica all'ufficio personale del compartimento per cui hanno concorso che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dell'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Tutti coloro che verranno assunti a seguito del presente concorso potranno, qualora l'Azienda delle ferrovie dello Stato lo ritenga necessario, essere utilizzati, anche in prosieguo di tempo, in mestieri diversi da quello per cui hanno partecipato al concorso stesso.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso previa formulazione di apposite graduatorie nazionali per singoli mestieri.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio. Pertanto non saranno accettate domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975
Registro n. 69 Trasporti, foglio n. 47

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di (1) . . . .

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
domicilio per ogni comunicazione
(via, n., presso . . . ., c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a centonovantasei posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale n. 2206 del 25 settembre 1975, per codesto compartimento e per il mestiere di . . . . . (indicare il mestiere prescelto, fra quelli previsti nel prospetto compreso nell'art. 1 per il compartimento cui la domanda è indirizzata) impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalla legge in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso della licenza elementare conseguita nell'anno scolastico . . . . . presso . . . . . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di non aver presentato altre domande di ammissione allo attuale concorso per compartimenti o mestieri diversi da quelli indicati nella presente domanda;

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso e in particolare quelle di cui agli ultimi tre commi dell'art. 14 del bando stesso.

Data, .

Firma . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

10125 Torino - Via Sacchi, 1;
20123 Milano - Corso Magenta, 24;
37100 Verona - Lungo Adige Capuleti;
30100 Venezia - Fondamenta S. Lucia;
16126 Genova - Via Andrea Doria, 5;
40123 Bologna - Via D'Azeglio, 38;
70123 Bari - Corso Italia, 23;
09100 Cagliari - Via Roma, 6.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modulo.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e il domicilio per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(10452)

Concorso pubblico, per soli esami, a complessivi venti posti di guardiano in prova per le esigenze dei compartimenti di Milano e Venezia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Considerato che l'aliquota riservata alle assunzioni obbligatorie di cui la legge 2 aprile 1968, m. 482, tenuto conto anche dell'art. 28, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, e dell'art. 25 della legge 27 luglio 1967, n. 668, risulta coperta;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato P.2.1.2/47337 del 12 agosto 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 18 del 19 settembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venti posti di guardiano in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti stessi fra le sottoelencate sedi compartimentali:

Compartimento di Milano, posti n. 10;
Compartimento di Venezia, posti n. 10.

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di licenza elementare rilasciata da scuola pubblica italiana.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, allo Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di una delle sedi di cui al precedente art. 1, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alle sedi di cui all'art. 1 dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate sia pure con il tramite gerarchico, allo impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti a stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa e incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso precisati al quinto comma del presente articolo e riportati anche nello schema di domanda allegato al decreto del bando;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Le domande erroneamente indirizzate alla Direzione generale ovvero a compartimenti delle ferrovie dello Stato per i quali non sono previsti posti messi a concorso verranno passate agli atti.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento dei limiti di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) di avere il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto agli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di guardiano nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale della Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, ai direttori dei compartimenti per i quali i candidati partecipano al concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni compartimentali esaminatrici seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Prova di esame

L'esame consisterà in una prova scritta di dettato in lingua italiana.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che alla detta prova avranno riportato almeno sette punti su dieci.

Per lo svolgimento della prova di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazione e documenti di identità

I concorrenti riceveranno apposita credenziale circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, data e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tuttavia i candidati sono tenuti a seguire le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica attraverso la quale saranno divulgate la data e la sede della prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero il libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione delle graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati al successivo art. 10.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nelle forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le graduatorie compartimentali verranno compilate sulla base della votazione riportata da ciascun candidato nella prova scritta, e in caso di parità di votazione, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titoli di preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

3) gli orfani:
a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) i figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

7) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:
a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) i mutilati e invalidi civili.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di precedenze e preferenze nelle nomine.

Art. 11.
Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, le graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultati idonei nella prova di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria compartimentale saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) diploma originale o copia notarile del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui allo art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici.

Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:
ufficiale in congedo o in servizio;
sottufficiale o militare di truppa in congedo;
militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;
riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il diploma richiesto per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 13.
Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di guardiano.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:
acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio senza lenti;
campo visivo: normale;
senno cromatico: normale;
udito: voce afona percepita alla distanza di non meno di metri 8 da ciascun orecchio;
statura minima metri 1,55.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, all'ufficio personale del compartimento per cui hanno concorso che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopraindicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori anche ad impianti dell'altro compartimento per il quale è stato indetto il concorso.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio. Pertanto non saranno accettate domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975
Registro n. 69 Trasporti, foglio n. 45

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di (1) .

Dati da redigere a macchina o in stampatello

cognome nome

data e luogo di nascita

domicilio per ogni comunicazione
(via, n., presso . . . ., c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a venti posti di guardiano in prova, indetto con decreto ministeriale n. 2208 del 25 settembre 1975, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalla legge in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso della licenza elementare conseguita nell'anno scolastico . . . . presso . . . . . . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di non aver presentato altra domanda di ammissione all'attuale concorso per compartimento diverso da quello indicato nella presente domanda;

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

---

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:
20123 Milano - Corso Magenta, 24;
30100 Venezia - Fondamenta S. Lucia.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(10454)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189; 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti addì 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 371, concernente le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sul compimento degli obblighi di leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della guardia di finanza per essere integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Per i giovani interessati alla chiamata alle armi con il terzo quadrimestre 1955 (3° e 4° scaglione) dell'anno 1976 è prevista la sospensione dell'incorporazione qualora gli stessi abbiano titolo a partecipare al concorso e previo nulla osta del distretto militare di appartenenza.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il diploma di laurea di cui è provvisto;

f) il distretto militare di appartenenza;

g) la posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psichica, la sottocommissione di cui alla lettera *a*) del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento, attestati di ricompensa o benemerenza, ecc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della guardia di finanza richiedereà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni che saranno raccolte da ufficiali della guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal comando generale;

b) dichiarazione del casellario giudiziale;

c) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato;

d) copia del foglio matricolare del concorrente militare.

Art. 7.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali medici dello Esercito, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocomissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.
Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a)* del precedente art. 7.

Art. 9.
Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

Agli accertamenti fisio-psico-attitudinali i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.
Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b)* del precedente art. 7, presso l'Accademia della guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I candidati devono avere:

statura non inferiore a m. 1,65;

virus corretto non inferiore a 7/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;
oftalmico;
otorinolaringoiatrico;
schermografico ed eventualmente radiografico del torace;
esame dell'urina;
elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica e agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o all'esame psicotecnico sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 11.
Adempimenti della sottocommissione

Al termine degli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere *a)* e *b)*, l'apposita sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 12.
Graduatoria

Ultimati gli accertamenti dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a)*, procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.
Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

f) foglio di congedo illimitato provvisorio e copia del foglio matricolare in conformità alla legge sul bollo.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a)*, se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 14.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 12 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici.

Gli ammessi al corso contraggono un ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 15.

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro per le finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Art. 16.

Riduzione per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per gli accertamenti fisio-psichici, nonché per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 17.

Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CERAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1975
Registro n. 90 *Finanze, foglio n.* 351

ALLEGATO 1

Modello della domanda
(in carta da bollo)

Al Comando generale della guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . nato a . il . . domiciliato a . . . provincia di . . in via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3) .;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . conseguito in data . . con il punteggio di . .;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o capitaneria di porto di . . . . .;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (4) . . . . . .;

g) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . provincia di . . . . via . . . . . n. . . .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) . . . .

Data, ...

Il candidato
. . . .

Visto per l'autenticità della firma (7).

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Abile arruolato o godente di rinvio, esonerato, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dello ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(10863)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3524/36 del 18 luglio 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Roma al 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto n. 3525/36 del 18 luglio 1975, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Considerato che i vincitori delle condotte consorziali di Montelibretti (e comuni consorziati) e Poli (e comuni consorziati) hanno rinunziato alle sedi loro assegnate;

Visto l'ordine delle preferenze espresse dai concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei candidati aventi diritto alle condotte veterinarie di cui all'oggetto;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa per la condotta veterinaria consorziale a fianco di ciascuno indicata:

1) Peretti Prospero: Montelibretti (e comuni consorziati);
2) Di Ermenegildo Guido: Poli (e comuni consorziati).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Roma, addì 20 novembre 1975

Il veterinario provinciale: GOVERNATORI

(10645)

OSPEDALE «S. ANDREA» DI MASSA MARITTIMA

Concorso ad un posto di assistente della sezione centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(10646)

OSPEDALE CIVILE DI BOZZOLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

In esecuzione della deliberazione consiliare 3 novembre 1975, n. 264, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bozzolo (Mantova) - tel. 0376/91313.

(10647)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. B. GIUSTINIAN» DI VENEZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 settembre 1975, n. 473, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia;

due posti di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente del laboratorio di ricerche cliniche;

cinque posti di assistente della divisione lungodegenti;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia.

(10648)

OSPEDALE ORTOPEDICO «E. ALBANESE» DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 25 settembre 1975, numeri 555 e 556, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo, via Papa Sergio I, 5.

(10651)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio autonomo centro trasfusionale;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione medica;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione pediatrica;

un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di anatomia ed istologia patologica e di ricerche cliniche;

un posto di assistente della divisione ortopedica-traumatologica;

un posto di assistente del reparto oculistico;

un posto di assistente del reparto otorinolaringoiatra;

un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(10653)

OSPEDALE «M. BUFALINI» DI CESENA

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì), corso Garibaldi, 12.

(10592)

OSPEDALE DI MATERNITÀ « S. BAMBINO » DI CATANIA

Concorso a sette posti di assistente di ostetricia e ginecologia

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 11 ottobre 1975, n. 246 e 8 novembre 1975, n. 265, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania, via Tindaro n. 2.

(10654)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. DI CRISTINA » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni presidenziali 2 settembre 1975, numeri 444, 445, 446, e 453, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di emodialisi;

un posto di assistente di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione ai concorsi è di L. 5.000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palermo.

(10589)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

In esecuzione degli avvisi 26 novembre 1975, numeri 33159, 33160 e 33161, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto presso la divisione di geriatria del centro « Santa Chiara »;

un posto di ispettore sanitario presso il centro « Santa Chiara »;

un posto di farmacista collaboratore presso il centro « Santa Chiara ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento, via Gocciadoro, 82.

(10872)

OSPEDALE CIVILE « I. TORALDO » DI TROPEA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di ostetricia;

un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tropea (Catanzaro).

(10903)

OSPEDALE GERIATRICO « PIO ISTITUTO DELLA ADDOLORATA » DI ROMA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 13 novembre 1975, n. 486-487, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami a:

due posti di assistente chirurgo;

due posti di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Roma, via S. Stefano Rotondo, 5/*A*.

(10594)

OSPEDALE PSICHIATRICO « S. MARIA MADDALENA » DI AVERSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 18 ottobre 1975, numeri 938 e 939, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario chirurgo;

un posto di primario ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al bando di concorso e, per quanto non previsto, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Aversa (Caserta), via Linguiti, 43.

(10593)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI S. CATALDO

Concorso ad un posto di assistente anestesista addetto al centro di rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 21 novembre 1975, n. 638, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista addetto al centro di rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(10657)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

In esecuzione della deliberazione consiliare 21 novembre 1975, n. 640, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(10658)

OSPEDALE « F. PISPICO » DI POGGIARDO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
- un posto di primario ostetrico;
- un posto di aiuto analista;
- un posto di aiuto ortopedico;
- un posto di aiuto e due posti di assistente pediatra;
- un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;
- un posto di assistente chirurgo;
- un posto di assistente medico;
- un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(10655)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(10656)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 29 ottobre 1975, numeri 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261 e 262, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di primario del servizio laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia;
- un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione;
- un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;
- un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ortopedia-traumatologia;
- un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione autonoma di pediatria;
- un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza) tel. 0973/76203-13.

(10371)

OSPEDALE « G. DI MARIA » DI AVOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di primario del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno);
- un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di radiologia medica (a tempo pieno);
- un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);
- un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);
- un posto di aiuto capo-sezione del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);
- un posto di assistente della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno);
- un posto di assistente della sezione di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Avola (Siracusa).

(10596)

OSPEDALE DI BRONI E STRADELLA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia, presso la sede di Stradella.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'ente in Broni (Pavia), via Emilia, 351.

(10588)

OSPEDALE «I. CAPPI» DI POGGIO RUSCO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggio Rusco (Mantova).

(10650)

OSPEDALE CIVILE DI VOLTA MANTOVANA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Volta Mantovana (Mantova) - tel. 83.009.

(10591)

OSPEDALE «DEI BIANCHI V. E. III» DI CORLEONE

Concorso ad un posto di aiuto di analisi e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di analisi e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo) - tel. 761194-761291.

(10649)

OSPEDALE CIVILE «S. TOMMASO DEI BATTUTI» DI PORTOGRUARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;
due posti di aiuto e un posto di assistente del centro medico di pronto soccorso di Caorle;
un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi e di ricerche cliniche;
un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente del servizio autonomo di cardiologia;
un posto di assistente della sezione autonoma per lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(10652)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 31 ottobre 1975, n. 370, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Legnago (Verona).

(10595)

OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;
un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(10597)

OSPEDALE « S. MARIA » DI MONTAGNANA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 25 ottobre 1975, n. 296, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montagnana (Padova) tel. 81021-22-23.

(10870)

OSPEDALE-RICOVERO « S. GIOVANNI » DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

Concorso ad un posto di assistente psichiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente psichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), via Marzocchi, 2.

(10590)

OSPEDALE « F. CAMPANA » DI SERAVEZZA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso

In esecuzione della deliberazione 22 settembre 1975, n. 99, integrata con deliberazione 10 novembre 1975, n. 117, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seravezza (Lucca), via Campana, 31.

(10587)

OSPEDALE « SS. TRINITÀ » DI SORA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente del laboratorio di analisi;
un posto di assistente coadiutore del centro trasfusionale;
due posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

(10598)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI FIVIZZANO

Concorso ad un posto di assistente della sezione di ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 novembre 1975, n. 576, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara) tel. 9039-9159.

(10873)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI PONTREMOLI

Avviso di rettifica

Nell'avviso di bando relativo al « Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 24 novembre 1975, alla pag. 8208, dove è scritto: « In esecuzione della deliberazione consiliare 17 ottobre 1975, n. 169, è indetto *pubblico concorso, per titoli ed esami,* .....», leggasi: « In esecuzione della deliberazione consiliare 17 ottobre 1975, n. 169, è indetto *concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975,* .....».

(10904)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753250)